



Comune di Padova

***REGOLAMENTO
DELLA TOPONOMASTICA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 16 dicembre 2013

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art.2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia.....	4
Art.3 - Definizioni.....	4
Art.4 - Principi generali e tutela della toponomastica storica.....	4
TITOLO II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI	4
CAPO I - COMPETENZE ESCLUSIVE	4
Art.5- Compiti dell'Amministrazione comunale.....	4
Art.6 - Compiti del Sindaco.....	5
Art.7 - Compiti del Settore Attività Culturali – Ufficio Toponomastica	5
Art.8 - Compiti dell'Ufficio Statistica.....	5
Art.9 - Compiti del Settore Servizi Informatici Telematici.....	5
Art.10 - Commissione consultiva	5
Art.11 - Composizione e funzionamento della Commissione comunale per la Toponomastica	6
CAPO II - COMUNICAZIONI ESTERNE ALL'ENTE	6
Art.12 - Modalità per le comunicazioni esterne.....	6
Art.13 - Visura del Registro delle Strade (Stradario)	7
CAPO III - ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI DELL'AMMINISTRAZIONE	7
Art.14 - Collaborazione tra i diversi settori.....	7
Art.15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina.....	7
Art.16 - Adempimenti del Settore Attività Culturali – Ufficio Toponomastica	7
Art.17 - Adempimenti del Settore Servizi Catastali in caso di variazione d'ufficio.....	8
Art.18 - Adempimenti del Settore Servizi Demografici in caso di variazione d'ufficio	8
TITOLO III - AREE DI CIRCOLAZIONE	8
Art.19 - Area di circolazione.....	8
Art.20 - Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati.....	9
TITOLO IV - REGISTRO DELLE STRADE (STRADARIO)	9
Art.21 - Registro delle Strade.....	9
Art.22 - Aggiornamento del Registro delle Strade.....	9
Art.23 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione del Registro delle Strade.....	9
TITOLO V - TOPONOMASTICA.....	10
CAPO I - DENOMINAZIONE.....	10
Art.24 - Procedura per la denominazione delle aree di circolazione	10
Art.25 - Intitolazione a personaggi	11
Art.26 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti	11
Art.27 - Cambio della denominazione di un'area di circolazione	11

<i>Art.28 - Criteri di valutazione per il cambio della denominazione</i>	<i>11</i>
<i>Art.29 - Indicazione denominazioni precedenti</i>	<i>12</i>
<i>Art.30 - Omissione della denominazione</i>	<i>12</i>
<i>Art.31 - Lunghezza dei caratteri della denominazione</i>	<i>12</i>
<i>Art.32 - Richiesta di nuova denominazione</i>	<i>12</i>
<i>Art.33 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione</i>	<i>13</i>
CAPO II - SEGNALE NOME-STRADA	13
<i>Art.34 - Caratteristiche e posizionamento</i>	<i>13</i>
<i>Art.35 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa</i>	<i>13</i>
<i>Art.36 - Spostamento delle targhe toponomastiche</i>	<i>13</i>
<i>Art.37 - Targhe provvisorie.....</i>	<i>14</i>
TITOLO VI - COSTI E VIGILANZA	14
<i>Art.38 - Costi toponomastica</i>	<i>14</i>
<i>Art.39 - Atti vietati.....</i>	<i>14</i>
<i>Art.40 - Risarcimento Danni</i>	<i>14</i>
<i>Art.41 - Vigilanza</i>	<i>14</i>
TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE.....	15
<i>Art.42 - Entrata in vigore.....</i>	<i>15</i>

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

(rinvio: TUEL 267/2000)

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art.2 Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le istruzioni e le modificazioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art.3 Definizioni

Si individuano le seguenti definizioni:

il **toponimo** è il nome del luogo;

la **toponomastica** è lo studio storico-scientifico dell'origine e del significato dei nomi di un luogo;

la **onomastica** è lo studio dei nomi propri di persona o di un luogo di una determinata area;

la **topografia** è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Art.4 Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Padova tutela la toponomastica storica del suo territorio, privilegiando i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Titolo II COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI

Capo I - Competenze esclusive

Art.5 Compiti dell'Amministrazione comunale

(rinvio: Legge 24 dicembre 1954 n.1228; D. L. 267/2000, circolare Ministero Interno 10 del 8.3.1991)

Spetta esclusivamente alla Giunta comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione su proposta dell'Ufficio Toponomastica.

Art.6

Compiti del Sindaco

(rinvio: artt 51-52 DPR. 223/1989)

E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, su direttive impartite dall'Istat.

Art.7

Compiti del Settore Attività Culturali – Ufficio Toponomastica

(rinvio: disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni – direttiva n.2/comstat art.3 - in attuazione del D.Lgs. 322/89; Capo VIII articoli dal 38 al 45 del DPR n.223 del 30.5.1989)

Al Settore Attività Culturali spetta l'istruttoria della denominazione delle aree di circolazione, la formazione del "Registro delle Strade" (stradario), le mutazioni dei toponimi dipendenti dalla formazione di nuove aree di circolazione.

Art.8

Compiti dell'Ufficio Statistica

(rinvio: disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni – direttiva n.2/comstat art.3 - in attuazione del D.Lgs. 322/89; Capo VIII articoli dal 38 al 45 del DPR n.223 del 30.5.1989)

L'Ufficio Statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.

Art.9

Compiti del Settore Servizi Informatici Telematici

Il Settore Servizi Informatici Telematici ha l'obbligo di aggiornamento della cartografia con gli elementi di cui all'art.8 del presente regolamento.

Art.10

Commissione consultiva

(deliberazione Podestà n.217 del 28.3.1932)

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura su sua delega.

Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Toponomastica.

La Commissione comunale di Toponomastica esprime un parere non vincolante, proponendo le nuove denominazioni delle aree di circolazione, avanzando proposte e/o esaminando le richieste che, di volta in volta, vengono inoltrate da cittadini, enti, associazioni, istituzioni o amministratori.

La Commissione è stata istituita con deliberazione del Podestà n.217 del 28.3.1932, per il ripristino delle antiche denominazioni, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Educazione Nazionale con circolare n.368 del 12.1.1932. Individuata, quale organismo insopprimibile, ai sensi dell'art.96 D.Lgs. del 18.8.2000 n.267, recepito con atto deliberativo della Giunta comunale n.479 del 18.6.2000. Ha scadenza quinquennale con decorrenza dalla data dell'effettivo insediamento. Il comma 8 dell'art.50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 stabilisce che la competenza per la nomina dei componenti appartiene al

Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Gli indirizzi vigenti sono contenuti nelle deliberazioni n.107 del 20.9.2004 e n.35 del 7.3.2005.

Il segretario della Commissione non ha diritto di voto ma può esprimere giudizi o pareri tecnici sulla materia.

Art.11

Composizione e funzionamento della Commissione comunale per la Toponomastica

La Commissione per la Toponomastica, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura, è composta da sette personalità altamente esperte e qualificate in ambito storico, scientifico, artistico e letterario, con particolare riferimento alla storia locale.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale ed esamina le richieste relative a nuove denominazioni e/o cambiamenti di quelle esistenti. Esprime pareri consultivi motivati, che saranno successivamente tradotti in atti deliberativi di competenza della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore alla Cultura. La Commissione per la Toponomastica fa capo al Settore Attività Culturali.

Alla nomina dei suoi membri procede il Sindaco. Nessuna rilevanza dovranno avere gli orientamenti politici, culturali o religiosi della persona o la sua appartenenza a formazioni politiche di qualsiasi tipo e natura.

La durata dell'incarico di membro della Commissione viene stabilita in 5 anni; l'incarico è a titolo gratuito e rinnovabile.

Qualora un componente della Commissione rimanga assente a tre riunioni consecutive, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.

Il Presidente nomina un Vicepresidente che svolge le sue funzioni quando questi non è presente.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione; la convocazione avverrà in forma scritta e conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere motivato della Commissione.

Le deliberazioni in materia di Toponomastica stradale, agli effetti del D.Lgs. 267/2000, sono di competenza della Giunta comunale.

Le proposte di modifica di denominazione delle aree di circolazione devono essere adeguatamente motivate ed approvate solo per importanti motivi, previa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

La Commissione esprime parere consultivo anche sulla denominazione di tutte le sale comunali, giardini, nonché di scuole ed edifici di proprietà comunale.

Capo II - Comunicazioni esterne all'Ente

Art.12

Modalità per le comunicazioni esterne

L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet istituzionale del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Art.13
Visura del Registro delle Strade (Stradario)

L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un Registro delle Strade aggiornato e consultabile gratuitamente.

Capo III - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Art.14
Collaborazione tra i diversi settori

L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione con le seguenti strutture: Settore Manutenzioni, Settore Servizi Catastali, Settore SS.DD. Cimiteriali, Settore Servizi Informatici Telematici, Settore Tributi, Ufficio Statistica, Settore Urbanistica, Settore Mobilità Traffico e Settore Polizia Municipale. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione, ove possibile, devono essere effettuate su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche con l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Art.15
Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Chiunque incontri situazioni di non corrispondenza fra il "Registro delle Strade" e la situazione sul territorio deve segnalarlo all'Ufficio Toponomastica, che provvede ad accertare l'incongruenza segnalata e – ove la stessa trovasse conferma - invita gli uffici, ciascuno per la propria competenza, a provvedere ad apportare le eventuali correzioni.

Art.16
Adempimenti del Settore Attività Culturali – Ufficio Toponomastica
(rinvio: art.44 DPR 223/1989 - nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente)

L'Ufficio Toponomastica comunica all'ufficio Numerazione Civica le disposizioni ed i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione, preferibilmente entro 8 giorni e non oltre i 16 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

L'Ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazioni per la denominazione di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- attestazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute come da documentazione trasmessa dagli uffici tecnici;
- compilazione, in esecuzione dell'autorizzazione prefettizia, dello schema nome-toponimo da riportare sulla targa viaria, con relativa indicazione territoriale, da inviare al Settore Manutenzioni.

Art.17

Adempimenti del Settore Servizi Catastali in caso di variazione d'ufficio

(rinvio: sentenza Corte Cassazione, sez II, n.6501 del 11.03.2008)

(rinvio: circolare del Ministero dei Trasporti n.6916/1994;

esenzione da bollo art.16 Legge 14.12.1993 n.537)

L'Ufficio Numerazione Civica, incardinato presso il Settore Servizi Catastali, adegua la numerazione civica delle aree di circolazione che abbiano subito variazione del toponimo, informandone preventivamente i residenti.

Art.18

Adempimenti del Settore Servizi Demografici in caso di variazione d'ufficio

(rinvio: sentenza Corte Cassazione, sez II, n.6501 del 11.03.2008)

(rinvio: circolare del Ministero dei Trasporti n.6916/1994;

esenzione da bollo art.16 Legge 14.12.1993 n.537)

L'Ufficio Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione dell'indirizzo e rilascia idonea attestazione per gli usi consentiti dalla legge.

Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- carta di circolazione autoveicoli.

Titolo III

AREE DI CIRCOLAZIONE

Art.19

Area di circolazione

(rinvio: DPR 223/1989 – aree di circolazione, Istat-metodi e norme, serie B n.29, 1992)

(D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada, art.2 comma 1 Definizione e classificazione delle Strade)

(Dir. 24 ottobre 2000 – segnaletica e criteri per l'installazione - Ministero Lavori Pubblici art.39 D.Lgs. 285/1992)

Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, largo o simili), destinato alla viabilità sia carraia che pedonale. Tale area deve essere distinta da una propria denominazione. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. n.1158 del 10.5.1923 e della Legge n.1188 del 23.6.1927, da indicarsi su targhe di materiale resistente (art. 41 DPR 223/89).

Qualora si riscontri che uno spazio destinato alla viabilità sia privo di un proprio nome, il Comune deve provvedere ad assegnargliene uno.

Si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc., al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata, ad uso pubblico, nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte

del Comune della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Art.20

Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati

(rinvio: DPR 223/1989 – Aree di circolazione, Istat-metodi e norme, serie B n.29, 1992 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

I tratti di strade che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale devono essere considerati:

- aree di circolazione distinte da tratti esterni, se si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne; i due tratti esterni delle strade considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, con una propria denominazione;
- parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenti soluzioni di continuità.

Titolo IV

REGISTRO DELLE STRADE (Stradario)

Art.21

Registro delle Strade

(rinvio: V – Stradari e insulari, Istat-metodi e norme, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

Il "Registro delle Strade" è l'archivio contenente l'elenco, in ordine alfabetico, delle aree di circolazione del Comune. Ogni area deve essere contraddistinta da un proprio codice toponomastico. Per l'ordinamento alfabetico si fa riferimento alle regole descritte al successivo art.24.

Art.22

Aggiornamento del Registro delle Strade

Il Settore Urbanistica comunica, entro 10 giorni dall'approvazione degli strumenti urbanistici che ne prevedono la realizzazione, la previsione di nuove aree di circolazione ai Settori: Servizi Catastali e Attività Culturali. Il Settore Servizi Catastali provvede al loro inserimento nella cartografia, mentre il Settore Attività Culturali procede all'istruttoria per l'attribuzione dei nuovi toponimi.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che sia stabilita la loro denominazione.

L'Ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare il Registro delle Strade (stradario), una volta approvati i nuovi toponimi.

Art.23

Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione del Registro delle Strade

(rinvio: definizione tratta dal questionario Istat per la rilevazione degli archivi comunali di numeri civici per l'anno 2007)

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passeggiata, largo, ecc.).

Le aree di circolazione sono elencate in stretto ordine alfabetico secondo i seguenti criteri:

- si prende in considerazione il cognome quando le denominazioni ricordano delle persone; se le persone sono indicate con il nome proprio e la località di provenienza, si prende in considerazione il nome proprio (es.: “Alberto da Padova” e non “da Padova Alberto”);
- i toponimi che ricordano nomi di Santi sono elencati alla lettera “S” e si considera il prefisso San, Sant’, Santa, Santi, Santo seguito dal cognome, quando esiste, o dal nome proprio;
- l’attributo Beato, Cardinale, Don, Fra', Padre, Suora, Colonnello e Generale segue il cognome ed il nome della persona indicata ed è posto fra parentesi;
- le denominazioni relative ad archi, cantoni, ponti, porte sono precedute da tali specificazioni (es.: Arco Valaresso, Porta Altinate, Ponte Corvo).

Le particelle degli, dei, del non vanno prese in considerazione (es.: riviera del Businello si veda: Businello “del”).

Per rendere, comunque, più facile la ricerca devono essere fatti degli opportuni richiami (es.: “da Padova” vedi: Alberto, Marchetto, Marsilio, “da Padova”) e venire indicate le seguenti notizie: la specie (via, vicolo, corso, ecc.), la denominazione in caratteri maiuscoli ed in grassetto, i richiami (es.: ABANO: vedi Pietro d’Abano), in caratteri maiuscoli sottolineati, il codice via, l’ubicazione ed il Quartiere.

Nel caso di aree di circolazione che collegano due vie, l’ubicazione ha una doppia indicazione: la prima riferita all’arteria da cui l’area di circolazione parte, la seconda all’arteria a cui arriva.

Titolo V ***TOPONOMASTICA***

Capo I - Denominazione

Art.24

Procedura per la denominazione delle aree di circolazione

(rinvio: art.1 R.D. 1188/1927)

La denominazione di un’area di circolazione ha il seguente iter:

- l’Ufficio Toponomastica presenta alla Commissione le proposte di denominazione pervenute; recepisce la proposta di denominazione espressa dalla Commissione e predispone la deliberazione di Giunta comunale, fornendo i seguenti elementi sull’area di circolazione:

- tipologia di area,
 - denominazione,
 - origine del toponimo,
 - riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le vicine aree di circolazione),
 - estratto cartografico che la individui chiaramente sul territorio,
 - motivazioni dell’intervento e della scelta del toponimo,
 - tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell’area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.);
- la deliberazione approvata dalla Giunta comunale deve essere inviata in duplice copia al Prefetto, che ne cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria;
- l’atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio;
- aggiornamento del Registro delle Strade;
- attribuzione del numero di codice via;

- informativa ai Settori del Comune ed agli enti di pubblica utilità;
- informativa ai corrispondenti uffici del Comune per l'apposizione dei cartelli nome-strada. (vedi art.17 lettera d).

Art.25

Intitolazione a personaggi

(rinvio: Legge 1188/1927 e circolare Ministero Interno 29.6.1981 n.7 – oggetto: Legge 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei e decreto del Ministro Interno del 25.9.1992 – competenze prefettizie)

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Nella selezione degli odonimi non ci deve essere nessuna discriminazione di genere e orientamento politico, culturale o religioso.

Art.26

Divieto di denominazioni omonime o assonanti

(rinvio: VII – omonimia delle aree di circolazione Istat-Methodi e norme, serie B n.29, 1992- istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica oppure integrare la denominazione con elementi distintivi (es. aggiungere il nome al cognome).

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Art.27

Cambio della denominazione di un'area di circolazione

(rinvio: R.D. 1158/1923, Legge 1188/1927 e sentenza n.6790/2002 Consiglio di Stato – Sezione VI – Caso Comune di Roma Fellini vs Michelangelo)

Qualora l'Amministrazione comunale intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le competenti Soprintendenze.

Art.28

Criteri di valutazione per il cambio della denominazione

(rinvio: Circolare Ministero Interno 29.6.1981 n.7 – Oggetto: Legge. 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei)

La motivazione per la variazione della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione della denominazione di una area di circolazione, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione,

utenze varie...) e per i vari uffici pubblici, di provvedere all'aggiornamento dei dati presso i loro archivi.

Art.29

Indicazione denominazioni precedenti

(rinvio: art.41 DPR 223/1989)

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

Gli archivi comunali, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art.30

Omissione della denominazione

(rinvio: III - aree di circolazione 5 – Istat-Metodi e norme, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art.20 del presente regolamento.

Art.31

Lunghezza dei caratteri della denominazione

Possibilmente la lunghezza della denominazione deve evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Art.32

Richiesta di nuova denominazione

La proposta di intitolazione delle nuove aree di circolazione o di aree esistenti e non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con la città), comitati, enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli e organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria, nonché di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per esempio l'acquisizione di un toponimo significativo per la società padovana o veneta) nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento al Comune l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione del territorio.

Tale richiesta deve essere avviata attraverso domanda inoltrata al Sindaco con presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
coerenza: l'onomastica deve rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
esaustività: devono essere indicate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Art.33

Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano già state nominate, se non nel rispetto degli artt.27 e 28 del presente regolamento (rettifica della denominazione di un'area di circolazione e criteri di valutazione per la rettifica di denominazione).

Capo II - Segnale Nome-Strada

Art.34

Caratteristiche e posizionamento

Il segnale NOME-STRADA ha lo scopo di fornire chiare informazioni agli utenti della strada in rapido movimento, evitando i frequenti casi di inavvistabilità o difficile leggibilità delle indicazioni toponomastiche che ingenerano dubbi nell'utente della strada, con conseguenti intralci alla circolazione come regolamentato dall'art.133 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art.35

Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

(rinvio: Codice della Strada)

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residenziale;
- segnalazioni del tratto di strada in aree private chiuse al pubblico;
- case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione.

Art.36

Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe toponomastiche, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predispose le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Art.37

Targhe provvisorie

(rinvio: Codice della Strada art.38 comma 3)

È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del NOME-STRADA viene iscritta su una targa toponomastica regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva. Il costo totale a spese del richiedente è valutato dal Settore Manutenzioni con apposita istruttoria.

Titolo VI

COSTI E VIGILANZA

Art.38

Costi toponomastica

(rinvio art. 10 Legge 1128/1954 ecc...)

Le spese per la toponomastica, lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione sono a totale carico del Comune, ad esclusione delle aree private che sono a totale carico dei richiedenti.

Art.39

Atti vietati

(rinvio: Codice della Strada art.15 comma 1 lettera b)

“Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente. Chiunque viola il divieto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41,00= a €168,00=”.

Art.40

Risarcimento Danni

Oltre alla sanzione definita all'art.39 del presente regolamento, al responsabile del danneggiamento/rimozione/imbrattamento della targa toponomastica e/o supporto sarà imputato anche il costo del risarcimento del danno, valutato con apposita istruttoria del Settore Manutenzioni e trasmesso al Settore Avvocatura Civica per il recupero dell'importo.

Art.41

Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti gli uffici: Toponomastica, Numerazione civica, Anagrafe, Messi notificatori, Cartografico, Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Titolo VII
ENTRATA IN VIGORE

Art.42
Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000.